

SCHEDA 28

ISLANDA



► LEGISLAZIONE

1. Lög nr. 134 22. desember 1995, um öryggi vöru og opinbera markaðsgæslu
2. Lög nr. 77 8.mai 2002, um vörur unnar úr eðalmálum
3. Lög nr. 62 20. maí 2005, um Neytendastofu og talsmann neytenda
4. Lög nr. 34 27. mars 2007, um breytingu á lögum á sviði Neytendastofu
5. Lög nr. 125 12. desember 2013, um breytingu á lögum um Neytendastofu og talsmann neytenda
6. Lög nr. 18 23. mars 2021, um breytingu á lögum um Neytendastofu og fleiri lögum
7. Reglugerð 18. desember 2002, nr. 938, um vörur unnar úr eðalmálum .

► SISTEMA DI CONTROLLO

A priori facoltativo

► MARCHI OBBLIGATORI

Marchio di responsabilità: è composto dalla denominazione (o una sua abbreviazione) del produttore o importatore o da un simbolo che il titolare medesimo abbia preventivamente registrato all'Hugverkastofu, e deve essere depositato presso l'Húsnæðis- og mannvirkjastofnun, che verifica che non sia uguale o confondibile con marchi di responsabilità già esistenti.

Indicazione del titolo: è composto dalle tre cifre in numeri arabi corrispondenti al titolo legale del metallo espresso in millesimi. Per gli oggetti in argento a titolo 925‰, l'indicazione del titolo può essere costituita dalla parola "sterling".

L'elenco dei marchi di responsabilità islandesi è consultabile sul sito <https://hms.is/nafnastimplar>

▶ TITOLI LEGALI

Platino:	950‰, 900‰, 850‰
Oro:	916‰, 750‰, 585‰, 375‰;
Palladio:	950‰, 500‰;
Argento:	800‰, 830‰, 925‰.

Non sono ammesse tolleranze.

▶ MARCHI FACOLTATIVI

Marchio di garanzia: la normativa prevede che l'Húsnæðis- og mannvirkjastofnun possa incaricare un organismo ufficiale o un laboratorio di analisi accreditato di controllare e di marciare con uno speciale marchio, a richiesta dell'interessato, gli oggetti in metalli preziosi. Non risulta, però, che tale norma abbia avuto, a tutt'oggi, attuazione.

▶ CONDIZIONI PER LA COMMERCIALIZZAZIONE IN ITALIA

Per essere posti in commercio nel nostro Paese, gli oggetti in metalli preziosi provenienti dalla Islanda devono necessariamente recare impressi:

- il marchio di responsabilità;
- l'indicazione del titolo con il simbolo chimico del metallo prezioso.

Qualora non sia indicato il simbolo chimico del metallo prezioso è necessario apporre il marchio di identificazione dell'importatore italiano e l'indicazione del titolo prevista dalla normativa italiana.